

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1616)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1981 (V. Stampato n. 2797)

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1981*

**Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo
ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate ».

Art. 2.

All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa ».

Art. 3.

All'articolo 96 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunta la seguente lettera:

« s) nelle Commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ».

Art. 4.

Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge, è esteso agli articoli 52 e 55.